

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena



REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 39/2017

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico, d'ora in poi servizio, nell'ambito del territorio del Comune di Sogliano al Rubicone.

Art. 2 (Finalità)

Il servizio è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni. Il servizio è realizzato dal Comune di Sogliano al Rubicone nell'ambito delle proprie competenze stabilite dal DPR 616/77 e dalla Legge Regionale 26/2001, compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Il Comune, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e le famiglie, promuove progetti mirati a favorire lo sviluppo dell'autonomia, della sicurezza e del senso di responsabilità dei ragazzi/e e a sensibilizzare alla mobilità sostenibile (es. pedibus).

Art. 3 (Modalità di espletamento del servizio)

Il servizio è improntato a criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità, sulla base della normativa vigente e compatibilmente con i vincoli economico finanziari

Il servizio può essere svolto dal comune mediante mezzi e personale comunali, mediante appalto e/o mediante convenzione con altri enti pubblici.

Il servizio ha inizio in coincidenza con l'avvio dell'anno scolastico e, seguendo il calendario regionale, termina con l'ultimo giorno di scuola da esso previsto.

In caso di inizio o sospensione delle lezioni in giornate diverse rispetto a quanto stabilito dal calendario regionale, il servizio è reso solo nel caso in cui vi sia coincidenza per tutti gli istituti scolastici serviti. Il servizio non è reso nei giorni dedicati agli esami di fine anno.

Il servizio è attivato per gli utenti residenti o domiciliati ad una distanza dalla scuola di destinazione di norma superiore a quanto previsto dalla normativa:

Distanze massime in metri (a piedi)		
Scuole materne	Scuole primarie	Scuole Secondarie di primo grado
300	500	1.000

A meno che la residenza o comunque il luogo di salita non siano ubicati su un percorso già stabilito sulla base del numero degli alunni aventi i requisiti e vi sia capienza sul mezzo destinato a coprire l'itinerario.

Qualora le domande dovessero superare la disponibilità dei posti sullo scuolabus, verrà stilata una graduatoria, stabilendo le seguenti priorità:

1. residenza nel Comune di Sogliano al Rubicone
2. distanza dall'edificio scolastico
3. condizione lavorativa dei genitori
4. gravi situazioni familiari

Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato e garantito per consentire ai bambini di frequentare la scuola più vicina alla loro abitazione. I percorsi, le fermate e gli orari del servizio vengono fissati dal comune, sulla base delle richieste pervenute dagli aventi diritto, nella massima sicurezza possibile per gli utenti.

Le fermate di salita o di discesa sono fissate in prossimità dell'abitazione o in punti di raccolta distanti non più di 200 metri da questa, in relazione ad esigenze di razionalizzazione dei servizi e di sicurezza dei percorsi, in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento della strada e quando possibile in prossimità delle strisce pedonali.

La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere, nei limiti del possibile, alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo.

L'Amministrazione Comunale non si assume nessuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti alla salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

I mezzi adibiti al servizio, non possono percorrere strade private, strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus e non potranno essere previste fermate nei luoghi ritenuti pericolosi.

Gli itinerari e le fermate/punti di raccolta possono subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, per situazioni di emergenza, per problemi di viabilità, per divieti di transito della circolazione o altre condizioni similari. In tali evenienze, considerata l'emergenza e la condizione di estemporaneità, il conducente del mezzo ha facoltà di decisione in merito.

Il servizio può essere sospeso in caso di interruzione del servizio scolastico o di modifiche nell'orario di entrata ed uscita dovute a scioperi del personale insegnante o ausiliario o altri motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi ecc...). Inoltre, il servizio potrà non essere garantito in occasione di scioperi di categoria autoferrotranviari o in casi di forza maggiore.

Art. 4 (Destinatari del Servizio)

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni residenti regolarmente ammessi a frequentare le scuole statali (materna, primaria e secondaria di primo grado) presenti sul territorio comunale. Gli alunni abitanti in altri comuni potranno avvalersi del servizio purché vi sia disponibilità di posti sui mezzi.

L'iscrizione al servizio per l'anno scolastico di riferimento avviene mediante la compilazione e la consegna di un apposito modulo entro un termine annualmente fissato dal Comune di Sogliano al Rubicone.

Al momento dell'iscrizione i richiedenti dovranno dichiarare, nel modulo di domanda, di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni, nessuna esclusa.

Le domande presentate oltre il termine di scadenza possono essere eventualmente accolte a condizione che l'accoglimento di tali domande non comporti aumento di percorrenza e vi siano posti disponibili sul mezzo destinato al percorso, sulla base del numero delle regolari iscrizioni.

L'iscrizione al servizio comporta il suo utilizzo con continuità e regolarità. Ogni variazione rispetto a quanto indicato nella domanda di trasporto deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Scuola. Al fine di evitare possibili disagi, le famiglie dovranno comunicare tempestivamente agli insegnanti ed agli addetti (autista ed accompagnatore) eventuali giorni e/ o periodi di non utilizzo del servizio stesso per sopravvenute esigenze familiari o per la frequenza a corsi extrascolastici.

Se il genitore, in particolari occasioni, provvede a ritirare il proprio figlio direttamente a scuola **deve darne tempestiva comunicazione all'autista**. Alle famiglie verranno comunicati uno o più recapiti telefonici ai quali fare riferimento per comunicazioni urgenti in merito al servizio

La rinuncia al servizio deve essere effettuata presentando apposita comunicazione all'Ufficio Scuola entro il 10 novembre di ogni anno.

Gli utenti saranno portati a conoscenza di eventuali modifiche del percorso che comportino variazione dell'orario di passaggio o delle fermate che decorreranno dall'inizio del mese successivo.

Art. 5 (Comportamento degli alunni durante il trasporto)

Agli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico è fatto divieto di:

- appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli;
- gettare oggetti dai finestrini dei mezzi di trasporto;
- stare in piedi durante la marcia e le manovre dei mezzi di trasporto;
- abbandonare i propri effetti all'interno del mezzo per il cui smarrimento, in tal caso, sono direttamente responsabili;
- danneggiare i mezzi e compiere atti vandalici quali scritte, taglio sedili...ecc..
- provocare danni a sé o ad altri trasportati nonché mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori o dell'autista;
- tenere un comportamento scorretto nei confronti dei viaggiatori e dell'autista.

Per qualsiasi danno al mezzo di trasporto provocato dall'alunno è direttamente responsabile il genitore o chi esercita la patria potestà.

E' fatto altresì obbligo agli alunni di osservare gli orari stabiliti per le fermate, gli autisti dei mezzi di trasporto non sono tenuti ad attendere gli alunni non presenti alle fermate nell'orario previsto.

Art. 6 (Segnalazioni sul comportamento scorretto degli alunni)

Gli autisti sono responsabili dell'osservanza delle norme del presente regolamento sul comportamento degli alunni e devono provvedere al richiamo verbale degli stessi in caso di condotta che ne violi il rispetto.

Qualora, nonostante il richiamo verbale, gli alunni perseverino nella violazione, gli autisti devono tempestivamente segnalare il fatto all'Ufficio Scuola al fine che siano adottati i provvedimenti di cui al successivo art. 9.

L'Ufficio Scuola deve in ogni caso avvertire la famiglia dell'alunno che si è comportato in modo scorretto.

Art. 7 (Provvedimenti conseguenti al comportamento scorretto degli alunni)

Qualora venga segnalato un comportamento scorretto dell'alunno, il Responsabile dell'Ufficio Scuola, sentito il Dirigente dell'Istituto Scolastico a cui appartiene l'alunno, può adottare i seguenti provvedimenti:

- sospensione dell'utilizzo del servizio per un giorno;
- sospensione dell'utilizzo del servizio per un periodo determinato superiore ad un giorno;
- sospensione a tempo indeterminato nel caso di comportamento scorretto reiterato, pericoloso per sé o per gli altri.

Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno sette giorni prima dell'inizio della sospensione ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la patria potestà nonché trasmesso per conoscenza al dirigente scolastico interessato ed al gestore del servizio di trasporto.

Art. 8 (Comportamento degli autisti)

Gli autisti devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.

Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito.

Essi devono:

- adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che al momento della fermata;
- controllare che gli alunni non vengano a trovarsi in una situazione di pericolo per la loro incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori, salvo quanto previsto dal successivo art. 10;
- caricare e scaricare gli alunni in prossimità del cancello sul lato stesso della scuola o, ove possibile, entro il cortile della stessa;
- verificare che gli alunni scendano alla fermata stabilita e che sia presente un genitore o altra persona da esso delegata, salvo per i casi previsti dall'art.10;
- verificare che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dall'Ufficio Scuola.

Art. 9 (Comportamento di eventuali accompagnatori)

Gli accompagnatori che prestano servizio sugli scuolabus devono ricevere gli alunni accompagnati dal personale insegnante o A.T.A. del plesso scolastico di riferimento sul cancello della scuola, sia nel giro di andata che nel giro di ritorno.

In caso di assenza di accompagnatore il personale insegnante o A.T.A. del plesso scolastico di riferimento dovrà accompagnare gli alunni allo scuolabus.

Art. 10 (Responsabilità dei genitori degli alunni)

I genitori degli alunni o chi per loro esercita la potestà genitoriale sono responsabili di ogni danno derivante da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.

La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione (e viceversa) compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.

Sono responsabili altresì dell'incolumità del minore fino a quando questi non salga sull'automezzo pertanto il genitore o chi per esso si obbliga a consegnare il minore nel servizio di andata ed a prenderlo in consegna nel servizio di ritorno.

Nel sottoscrivere la domanda di ammissione al servizio di trasporto scolastico, i genitori si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento devono espressamente delegare un altro familiare maggiorenne o, comunque, un adulto di riferimento. L'accettazione di tale obbligo è condizione indispensabile per accedere al servizio.

L'autorizzazione a scendere ed a salire in assenza di un genitore o di un adulto delegato alla fermata, resa per iscritto, può essere rilasciata solo per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado.

In caso di mancata presenza del genitore o di chi ne fa le veci alla fermata stabilita, salvo i casi di cui al comma precedente, i bambini non saranno fatti scendere dall'automezzo ed al termine del giro verranno dati in consegna ai servizi di Post Scuola se attivi sul territorio comunale, ovvero verranno consegnati alla Polizia Municipale dell'Unione Rubicone e Mare. In entrambi i casi viene ribadita l'eccezionalità della situazione; qualora la stessa dovesse ripetersi per più di due volte, il Responsabile dell'Ufficio Scuola potrà procedere alla sospensione del bambino dal servizio.

Art. 11 (Responsabilità del soggetto che gestisce il servizio)

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, il soggetto cui è affidata la gestione del servizio di trasporto è responsabile di qualunque fatto illecito lesivo dei diritti dei viaggiatori verificatosi all'interno del mezzo di trasporto.

L'autista del veicolo è responsabile di qualunque fatto, lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori, cagionato dall'inosservanza di quanto stabilito dall'art. 10 e tutte le volte che non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

Art.12 (Costo del servizio)

La quota da porre a carico degli utenti, le modalità di pagamento e le eventuali agevolazioni ed esenzioni sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 13 (Agevolazioni per gli alunni residenti frequentanti le scuole di altri Comuni)

Agli alunni residenti a Sogliano al Rubicone frequentanti istituti siti in Comuni limitrofi, esclusivamente per la mancanza del plesso scolastico sul territorio di competenza comunale e/o del servizio di trasporto da parte dell'ente, può essere riconosciuto, nei limiti delle risorse annualmente previste in bilancio, un contributo per la fruizione del servizio di trasporto pari alla tariffa corrisposta dalla famiglia al Comune che eroga il servizio.

ART. 14 (Trasporti per attività didattiche ed extrascolastiche)

Il Comune di Sogliano al Rubicone può estendere l'utilizzo degli scuolabus a favore di attività didattiche ed extrascolastiche, organizzate dall'Amministrazione Comunale o dai singoli Istituti Scolastici, rivolte esclusivamente agli alunni delle scuole ed ai loro accompagnatori, nel rispetto dei criteri fissati annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 15 (Dati personali)

Il Comune di Sogliano al Rubicone utilizza i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m., ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione all'organizzazione del servizio. Per suddetti fini i dati saranno trasmessi anche al soggetto gestore del servizio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Ai genitori, in fase di istanza per l'accesso al servizio, sarà fornita l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. sopra richiamato.

Art. 16 (Riferimenti normativi)

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.